SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 755)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, VENANZETTI, BALBO, ARIOSTO, MAFFIOLETTI e COLOMBO Renato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1977

Attribuzione agli ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia del beneficio della ricongiunzione ai fini del trattamento economico del servizio reso allo Stato con quello che in atto prestano nel Corpo dei vigili urbani

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° novembre 1973, n. 761, ai sensi e per effetti della legge 22 giugno 1954, n. 523, estende agli appartenenti al Corpo dei vigili urbani ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia il riconoscimento, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio in precedenza prestato presso i suddetti Corpi di polizia.

In molti Comuni d'Italia, tra cui Firenze, Verona, Pistoia, Trento, Avezzano e tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna, le amministrazioni locali, in sede di applicazione del riassetto delle carriere, dei ruoli e delle retribuzioni del personale comunale, stabilivano di riconoscere, ai fini dello sviluppo orizzontale della carriera e pertanto economici, agli appartenenti al Corpo dei vigili urbani, il servizio in precedenza prestato presso i suddetti Corpi di polizia; per cui si è venuta a verificare una situazione di assurda disparità di trattamento a sfavore dei vigili urbani dipendenti da quei Comuni che tale riconoscimento non hanno effettuato.

Tale disparità, dovuta alla differenza degli scatti paga, determina, per questi ultimi, l'attribuzione di uno stipendio inferiore rispetto agli altri, con conseguenze negative anche sul sistema pensionistico, in quanto il

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Ministero del tesoro concede il beneficio della quiescenza in base all'ultimo stipendio percepito presso l'ente di appartenenza.

Analoga situazione si verifica anche nei confronti di loro colleghi pari grado con eguale anzianità di servizio interamente maturata, però, alle dipendenze del Comune.

A questa situazione di fatto può porsi rimedio solo con una legge che estenda a tutti i vigili urbani d'Italia il riconoscimento in oggetto.

Con la presente iniziativa, che non comporta problema di copertura finanziaria in quanto non viene a gravare direttamente sul bilancio dello Stato, si intende restituire ad una categoria di cittadini un diritto acquisito in anni di dedizione al dovere in virtù di una specifica attività che essi, con la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, svolgono al pari delle altre forze di polizia. Un diritto del quale avrebbero comunque goduto i benefici qualora fossero rimasti alle dipendenze dello Stato.

Già nella precedente legislatura fu presentato il disegno di legge n. 2093, d'iniziativa dei senatori Rebecchini, Venanzetti, Pieraccini e Ariosto, che, oltre a quanto previsto nel presente disegno di legge, estendeva i benefici anche ai fini della liquidazione ed a tutti i dipendenti degli enti locali.

Stante la condizione della finanza pubblica si ritiene, adesso, di ridurre la richiesta dei benefici solo a quanto forma oggetto del presente disegno di legge, sul cui accoglimento pertanto si confida.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli appartenenti al Corpo dei vigili urbani, ex graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, è riconosciuto, ai fini del trattamento economico, il servizio in precedenza reso presso i suddetti Corpi di polizia.